

TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

PRESSO ORDINE AVVOCATI PALMI

*LINEE GUIDA SULLA REDAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DELLA MEDIAZIONE*

1) Redazione e deposito della domanda di mediazione

La domanda di mediazione dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo inserito sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, nell'area a ciò dedicata.

Detto modulo dovrà essere compilato, pena irricevibilità della domanda, in ogni sua parte, con particolare attenzione e precisione per i dati anagrafici e di residenza delle parti (istante e controparte), per l'oggetto della domanda, le ragioni della pretesa e il valore della controversia (individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore dovesse risultare diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento).

2) Documentazione da allegare alla domanda di mediazione

Al fine di garantire un lineare e proficuo svolgimento dell'incontro di mediazione si invitano le parti istanti a corredare la domanda di mediazione con tutti i documenti necessari alla trattazione della stessa.

A titolo esemplificativo le domande di mediazione aventi ad oggetto usucapione di beni immobili dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:

- atto di provenienza;
- i certificati ipocatastali;
- certificato storico di famiglia.

Nello specifico si rappresenta che la documentazione necessaria va distinta in base alla tipologia del bene oggetto di usucapione.

Per quanto riguarda i terreni occorre fornire, i certificati ipocatastali ultraventennali soggettivi ed il certificato di destinazione urbanistica aggiornato.

Per quanto concerne gli immobili (abitazioni) occorre fornire, i certificati ipocatastali ultraventennali soggettivi, la documentazione relativa alla regolarità urbanistica nonché l'attestazione di prestazione energetica (APE).

e-mail: consiglio@ordineavvocatipalmi.it - **P.E.C.:** segreteria@coapalmi.legalmail.it

www.ordineavvocatipalmi.it

TRIBUNALE DI PALMI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808

La mancata allegazione dei documenti di cui sopra alla domanda di mediazione o, al più tardi, al primo incontro programmatico fissato dal mediatore, impedirà di fatto a quest'ultimo di verificare la regolarità della domanda e conseguentemente di poter, su accordo delle parti, accertare l'acquisto del bene per usucapione in mediazione.

Si consiglia, sempre in tema di usucapione in mediazione, qualora vi sia accordo tra le parti, preventivamente di rivolgersi al notaio di fiducia di una o di entrambe le parti, al fine di valutare la sussistenza di tutti i requisiti e i documenti necessari alla trascrivibilità dell'accordo di mediazione.

In mancanza del controllo preliminare sopra menzionato o della produzione dei documenti minimi consigliati (ad esempio nell'ipotesi in cui si producano i certificati ipocatastali per immobile piuttosto che quelli soggettivi) previa verifica da parte del mediatore della regolarità della domanda, se su accordo delle parti, verrà redatto accordo di usucapione in mediazione, l'Organismo di Mediazione (e il mediatore) verranno ritenuti esonerati da responsabilità nell'ipotesi di mancata trascrizione dell'accordo.

3) Responsabilità delle parti

E' di competenza esclusiva delle parti:

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- e. la determinazione del valore della controversia;
- f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante (la quale dovrà essere specifica per la mediazione con l'indicazione precisa dell'oggetto della mediazione e delle parti);
- g. le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

4) La presenza delle parti.

È obbligatoria la presenza delle parti, assistite dal difensore, durante gli incontri di mediazione.

Solo con la partecipazione attiva delle parti, infatti, il mediatore potrà esplorare i reali interessi sottesi alla lite e facilitarne così la composizione.

e-mail: consiglio@ordineavvocatipalmi.it - P.E.C.: segreteria@coapalmi.legalmail.it

www.ordineavvocatipalmi.it

TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808

Un mandato a transigere conferito dalla parte, per quanto ampio, non può considerarsi equivalente sotto questo punto di vista.

Alle persone fisiche dunque è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e con le modalità di cui si dirà al punto successivo.

5) Delega alla mediazione

In caso di mediazione obbligatoria o delegata, la parte può parteciparvi a mezzo del proprio avvocato, il quale, però, dovrà essere dotato di una procura speciale di carattere sostanziale, cioè diversa ed aggiuntiva rispetto alla procura alle liti ricevuta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;

Pertanto, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte dovrà conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non potrà conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

La parte impossibilitata a partecipare personalmente alla mediazione potrà farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore, purché munito di apposita procura sostanziale contenente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione nonché il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, autenticata da notaio. (v. a tal proposito, Cass. Civ., sez. III, n. 8473/19).

6) COMPORTAMENTO IN MEDIAZIONE

Si invitano le parti tutte ad ossequiare il seguente vademecum comportamentale:

- a. partecipare personalmente e con l'assistenza del proprio legale;
- b. ascoltare con rispetto e serietà, in modo da comprendere le esigenze e gli interessi dell'altra parte e ricordare che ognuno ha diritto al proprio punto di vista sulla questione, anche se non condiviso;
- c. parlare solo quando è il proprio turno e non sovrapporsi all'altro;
- d. astenersi dall'utilizzare espressioni offensive rivolte all'interlocutore e da comportamenti non consoni all'attività che si sta svolgendo;
- e. porre eventuali domande al solo scopo di chiarire o migliorare la nostra comprensione degli altri punti di vista, senza che le stesse abbiano carattere provocatorio;

TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808

f. fare un tentativo di mediazione serio e coscienzioso ed astenersi da argomenti poco costruttivi, utilizzando ogni minuto a disposizione per lavorare in modo proficuo verso la ricerca di un accordo.

In caso di mancato rispetto delle regole comportamentali sopra menzionate il mediatore potrà a propria discrezione dichiarare concluso il procedimento di mediazione verbalizzandone le ragioni.


7) Pagamento delle indennità

Qualora all'esito del primo incontro di mediazione le parti abbiano espresso la loro intenzione di proseguire la mediazione, ciascuna di esse dovrà versare, entro e non oltre la data fissata per la prosecuzione della mediazione, le indennità per l'intero.

In ogni caso le indennità devono essere corrisposte per l'intero prima del rilascio del verbale di cui all'art. 11 dello stesso d.lgs. n.28/2010.

In caso di mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente comma, l'Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo degli stessi, all'esito delle quali sarà corrisposto al mediatore il dovuto compenso.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 ter della Legge di conv. n.98/2013, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, ad eccezione delle spese di avvio del procedimento dovute dalle parti.


Il Presidente
Avv. Antonino Parisi

